

**LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1993, N. 21**

**Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito  
Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito  
speciale destinato all'erogazione di mutui agli enti locali  
per il finanziamento di opere pubbliche<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative degli enti locali, loro consorzi e aziende per la realizzazione di opere pubbliche)**

1. E' istituito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale un fondo destinato al finanziamento a enti locali, loro consorzi, loro unioni, loro aziende speciali, e ad altri enti pubblici per opere pubbliche previste dai programmi di attività degli enti predetti e dai piani pluriennali di intervento disposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in attuazione delle leggi provinciali vigenti in materia di opere pubbliche, con preferenza per quelle a carattere sociale.

2. I criteri per l'erogazione dei mutui e il tasso di interesse, che non può superare quello stabilito per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, vengono fissati con deliberazione della Giunta regionale di intesa con la rispettiva Giunta provinciale.

3. Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate al Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., sedi di Bolzano o di Trento, o ad altro Istituto di credito speciale, corredate dalla documentazione prevista per i finanziamenti dell'Istituto.

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 novembre 1993, n. 58 suppl. 1.

---

---

4. La stipulazione dei mutui, la cui durata non potrà essere superiore a venti anni, è subordinata al parere favorevole della rispettiva Giunta provinciale. L'Istituto provvede all'erogazione dei mutui in base ai documenti giustificativi della spesa.

5. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o altro istituto di credito speciale sono regolati da apposita convenzione, la quale stabilisce in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo dello stesso;
- b) le modalità delle erogazioni, in una o più soluzioni, disposte a favore del fondo;
- c) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria delle domande presentate, nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;
- d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale nei confronti della Regione, relativamente alla presente legge;
- e) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'Istituto;
- f) le modalità di versamento a favore del fondo delle rate semestrali di ammortamento;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lettera così modificata dall'art. 19, comma 41, lett. a) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10. L'art. 19, comma 42, della medesima legge stabilisce: "Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano anche agli utilizzi del fondo in essere per operazioni di finanziamento il cui contratto sia stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso la Regione accredita o addebita al fondo, a disposizione degli istituti di credito, le somme eventualmente necessarie per garantire agli istituti di

- g) l'entità - derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e la commissione di intermediazione spettante all'Istituto - e le modalità di apporto finanziario del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale.<sup>3</sup>

**Art. 2 (Fonti di alimentazione del fondo)**

1. Il fondo è alimentato:
- a) dalla somma di lire 50 miliardi di cui all'articolo 4;
  - b) dalle ulteriori eventuali somme stanziare dalla Regione;
  - c) dalle rate di ammortamento, limitatamente alla quota parte sottoscritta dalla Regione;<sup>4</sup>
  - d) dalle somme derivanti da rimborsi a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

---

credito stessi un rendimento dell'operazione di finanziamento equivalente a quello antecedente l'applicazione delle nuove disposizioni. Ai fini del presente comma la Giunta regionale è autorizzata a determinare, d'intesa con gli istituti di credito interessati, i criteri per la definizione delle somme da accreditare o addebitare al fondo, l'entità delle medesime e le modalità di regolazione, tenuto conto delle condizioni di onerosità dei mezzi finanziari impiegati nelle singole operazioni di finanziamento e delle condizioni a tali operazioni applicate. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3 e 28 novembre 1993, n. 21 si applicano anche agli Istituti eventualmente subentranti al Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o Mediocredito - Trentino-Alto Adige S.p.A.”.

<sup>3</sup> Lettera così sostituita dall'art.19, comma 41, lett. b) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>4</sup> Lettera così modificata dall'art.19, comma 41, lett. c) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

- e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo.

**Art. 3 (Gestione delle somme e garanzie)**

1. Per quanto riguarda le modalità di gestione delle somme affluite al fondo si sensi dell'articolo 2 e le garanzie a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o altro istituto di credito speciale, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3 e successive modifiche.<sup>5</sup>

**Art. 4 (Norma finanziaria)**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 miliardi, così suddivisa:

- esercizio 1993 lire 40 miliardi
- esercizio 1994 lire 5 miliardi
- esercizio 1995 lire 5 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi, gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2.300 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 10 miliardi relativa agli esercizi 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo n. 2.300 del bilancio triennale 1993-1995.

3. L'utilizzo dell'importo sopra indicato avviene in parti uguali per i finanziamenti da erogare a enti locali, loro consorzi,

---

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art.19, comma 41, lett. d) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

## CREDITO

---

loro unioni, loro aziende speciali, e ad altri enti pubblici aventi sede nelle province di Bolzano e di Trento.

